



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO DELLE ESTERNALITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DI NOLI

Progettisti:

nbs architetti associati:
Arch. Danila Campo
Arch. Cristina Cassanello
collaboratore Arch. Cecilia Seronello
piazza san matteo 17/5
16123 genova
tel. 010.2518724
fax 010.2531406
nbsarchitetti@nbsarchitetti.it

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ESTERNALITA' COMMERCIALI

Il presente regolamento si applica all'intero territorio del comune di Noli con esclusione dell'ambito compreso nel Piano degli Arenili

All'interno del territorio comunale sono distinti differenti ambiti contraddistinti come aree omogenee nella Variante Integrale al Piano Regolatore Generale del Comune di Noli, di seguito nominato PRG. A tali ambiti differenti corrispondono specifiche norme atte a regolamentare le esternalità commerciali.

Art. 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO ESTERNALITA' COMMERCIALI

Il presente regolamento ha come obiettivo la valorizzazione di Noli come luogo di abitazione e di vita, mediante il miglioramento della qualità del tessuto edilizio, dell'ambiente circostante e delle strutture utilizzate per il commercio e per i servizi, con particolare attenzione agli aspetti legati al turismo.

Ciò avviene tramite:

- a) la salvaguardia e la valorizzazione del territorio con particolare attenzione al Centro storico;
- b) l'esclusione degli interventi gravemente incompatibili e la progressiva eliminazione degli elementi deturpanti e di disturbo
- c) la protezione e la valorizzazione degli elementi culturali, artistici e naturali di pregio che insistono sul territorio nolese
- d) la promozione del commercio e dei servizi nonché dell'insieme delle relazioni che legano queste attività, a partire dal riconoscimento del valore collettivo legato alla presenza di una realtà economica viva ed in crescita.

Con la stesura del presente progetto si è inteso raccogliere in un unico testo l'insieme delle indicazioni e dei criteri tecnici e formali riguardanti una serie di oggetti installati su spazi pubblici o visibili dalla pubblica via.

Tali elementi concorrono ad articolare lo spazio della città e, spesso, si connotano come l'espressione più immediata ed appariscente dell'immagine di un luogo urbano.

Pertanto l'esposizione di oggetti a corredo delle attività deve concorrere a qualificare e caratterizzare l'ambiente urbano, cercando di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica con gli elementi architettonici caratterizzanti le facciate degli edifici.

Art. 3 - CONTENUTI ED ELABORATI DEL REGOLAMENTO ESTERNALITA' COMMERCIALI

Il regolamento è composto dai seguenti elaborati:

- 12 Articoli: descrivono tutti gli elementi di arredo esterno connessi alle attività commerciali, dettano le norme sulla tipologia da impiegare, sulle caratteristiche costruttive e sui materiali con cui sono realizzati i singoli elementi, sul loro corretto posizionamento.
- 34 Schede grafiche: illustrano ed esplicitano quanto descritto nel regolamento.

Art. 4 - CARATTERE DELLE PRESCRIZIONI

Sono considerate di carattere obbligatorio, e quindi non suscettibili di deroga.

Art. 5 – PERIMETRAZIONE

Nelle TAV. 1 e 2 è indicata la perimetrazione dell'ambito e dei settori che devono essere assoggettati al presente regolamento.

Negli ambiti sopra descritti è istituita una disciplina che fornisce:

- la definizione delle modalità d'uso degli spazi pubblici esterni per ciò che attiene l'occupazione del suolo
- la definizione dell'arredo privato
- la definizione degli elementi di segnaletica informativa e turistico commerciale ed il relativo posizionamento

Art. 6 – ELEMENTI AMBITO A1 – centro storico

La concentrazione di attività commerciali, pubblici esercizi ed attività ricettive nel centro storico Nolese, e la necessità per queste attività di contribuire al pubblico decoro urbano, nonché fornire adeguata visibilità del servizio offerto, suggerisce un approfondimento particolare nella definizione e regolamentazione degli elementi di esternalità ivi insistenti.

Il regolamento disciplina le esternalità dell'attività commerciale e gli elementi di arredo insistenti su pubblica via quali:

Dehors pubblici esercizi prospettanti su pubblica via

Bacheche espositrici

Insegne, pubblicità e targhe

Illuminazione

Tende

Vetrine

Sistemi di protezione e oscuramento

- Verde in vaso
- Attrezzature precarie

Il presente regolamento e gli elaborati grafici allegati, hanno valore prescrittivo e servono ad orientare la scelta delle strutture e degli oggetti da parte degli operatori.

a) Dehors pubblici esercizi prospettanti su pubblica via

Sono definiti dehors gli spazi aperti, a servizio dei pubblici esercizi, attrezzati con strutture temporanee atte a consentire la sosta ed il consumo di bevande e alimenti.

E' ammessa l'installazione di dehors negli ambiti di centro storico individuati nelle planimetrie riportate nelle TAVV. n° 1, 2, 3, 4 e 5 e secondo i criteri dimensionali ivi descritti.

I tavoli e sedie consentiti ai sensi del presente regolamento, esclusivamente negli spazi indicati negli elaborati grafici, dovranno avere struttura *preferibilmente* in metallo (escluso alluminio anodizzato o verniciato). Non è consentito l'impiego di elementi realizzati con materiali plastici o *vetroresina*. I colori sono descritti nella TAV. n° 6

Dove consentito, la copertura delle aree concesse avverrà con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno centrale infisso in una base, realizzata in metallo. La struttura portante dovrà essere in legno naturale. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie, di colore ecrù come descritto nella TAV. n° 6. Non è consentita l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.

Tali arredi, di pertinenza dei pubblici esercizi collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico e quindi destinati a sicura rimozione.

Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità, ma contemporaneamente garantire la resistenza alla spinta del vento.

E' vietato accatastare arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura. Gli spazi concessi dovranno essere accessibili ai portatori di handicap.

E' consentita l'installazione di corpi illuminanti a parete nel rispetto della tipologia architettonica dell'edificio.

I vasi contenenti piante o fiori sono ammessi (non ad uso recinzione) secondo quanto descritto all'art. h e nelle TAVV. n° 28 e 29, del tipo descritto nella TAV. n° 30.

Per ciascuno dei suddetti elementi di arredo, la cui fornitura e posizionamento sul suolo pubblico è di competenza di soggetti privati che ne facciano richiesta, dovrà essere rispettata la gamma tipologica contenuta nell'allegato fascicolo, secondo la guida descritta nelle TAVV. n° 31, 32, 33 e 34.

E' vietato:

- . realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico.
- . installare pedane, gazebi, chiusure e partizioni verticali, in qualunque materiale realizzati.
- . esporre merce esterna o ulteriori attrezzature (banchi frigo...) in particolare nelle aree destinate al transito pedonale.
- . realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc.
- . apporre corpi illuminanti supplementari rispetto a quelli consentiti.
- . la stampa di scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo,
- . collocare fioriere o vasi a delimitazione dello spazio destinato a tavoli, sedie, ombrelloni.

Nel caso in cui lo spazio destinato a dehors sia contiguo a suolo destinato al traffico veicolare (strada o parcheggio), a scopo protettivo e per sicurezza, è consentita la perimetrazione dell'area con fioriere a base rettangolare, con pareti verticali lisce, in terracotta (altezza 30 – 40 cm., profondità non superiore ai 35 cm.) distanziate fra loro di 50 – 60 cm. in modo da consentire un facile passaggio pedonale.

Le essenze prescritte per l'impianto sono : oleandro, ibisco, lavanda, rosmarino

b) **Bacheche espositrici**

Gli espositori esterni, nei casi autorizzati, dovranno essere realizzati secondo forme semplici e lavorati artisticamente, in ferro, ghisa, con altezza da terra non superiore a cm. 105, forma rettangolare dello scafo e dimensione massima 90 cm (vert.)x50 cm (orizz.)x28 cm (profondità) e posizionati secondo le indicazioni contenute nelle TAVV. n° 21, 22 e 23. Eventuali corpi illuminanti potranno essere interni all'espositore o, se collocati esternamente, saranno proiettori metallici montati su braccio distanziatore, con finitura ferromicacea o comunque in colore grigio scuro.

Dovranno essere evitate situazioni di disordine.

Per consentire a tutti gli esercizi commerciali prospettanti su una via, di dotarsi di bacheca espositrice (se lo desiderano): si prevede che ogni attività commerciale possa dotarsi di almeno 1 bacheca o di un numero di bacheche equivalente agli spazi presenti fra le bucatore su strada di cui dispone.

c) **Insegne, pubblicità e targhe**

Per l'installazione di tali oggetti si prescrivono soluzioni progettuali coerenti con l'ambiente nel complesso inteso come unità organica, evitando in ogni caso elementi retro illuminati realizzati con materiali in plastica o scatolari metallici.

L'ubicazione, la forma, le dimensioni e l'aspetto estetico delle insegne devono di volta in volta essere progettati in relazione alle caratteristiche del sito in cui saranno collocate, secondo i criteri descritti nelle allegate TAVV. n° 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E' possibile posizionare insegne: nello spazio soprastante la bucatore (secondo i criteri indicati tav. 14) o nello spazio a lato delle bucatore (tav. 15), inoltre è possibile serigrafare il logo o l'insegna direttamente sui vetri (tav.16).

Sono confermate le insegne dipinte direttamente sulla facciata: saranno mantenute quelle esistenti e possono essere dipinte delle nuove nel rispetto degli spazi.

Le insegne esistenti in contrasto con i precedenti commi dovranno essere rimosse.

Non è consentita l'installazione di insegne a bandiera di alcun genere tranne la croce verde luminescente che segnala la presenza di una farmacia.

Non sono consentite pubblicità stradali, con esclusione di insegne di negozi o di quelle di interesse pubblico.

L'affissione di manifesti murali è consentita solamente negli appositi spazi, che non devono essere ricavati né su edifici di pregio, né in modo che possano alterare i valori storico-ambientali dell'insieme del costruito.

Nell'apposizione di targhe devono essere impiegati materiali tradizionali quali pietra incisa e stuccata/smaltata e ottone, con esclusione di materiali plastici; devono avere un ingombro massimo di cm. 20 x 30 con il lato maggiore posto sull'orizzontale e la loro posizione deve essere tale da non alterare gli elementi architettonici e decorativi della facciata.

Nel caso di più targhe, esse debbono essere dello stesso tipo e dimensioni.

d) Illuminazione

L'illuminazione puntuale o diffusa di tutti gli elementi di arredo commerciale esterno è consentita purchè non interferisca con gli elementi architettonici dominanti del prospetto su cui si interviene e con l'illuminazione pubblica della via.

La presenza di corpi illuminanti non deve interferire con gli altri elementi di arredo come descritto nelle TAVV. n° 24 e 25.

Le tipologie dei corpi illuminanti ammessi sono:

- proiettore fissato su braccio
- applique a muro con fascio di luce orientata verso il basso

Tali corpi illuminanti dovranno sporgere non più di 50 cm dal fronte dell'edificio ed essere di dimensione del lato massimo inferiore a 26 cm., secondo gli schemi della TAV. n° 26

Sono ammessi tutti i materiali metallici attualmente in uso per i corpi illuminanti da esterno in commercio, con finitura ferromicacea o comunque in colore grigio scuro, come descritto nella TAV. n° 27.

Il posizionamento dei corpi illuminanti sarà regolato secondo il criterio fornito dallo schema contenuto nelle TAVV. n° 24, 25 e 26.

e)Tende

Per la scelta e le modalità di installazione delle tende parasole dovrà essere rispettata la gamma tipologica contenuta nell'allegato fascicolo. In particolare andranno osservati i criteri esposti nelle TAVV. n° 7 e 8.

Possono essere installate tende parasole a vetrine e porte solo se conformi ai seguenti criteri prescrittivi:

- a) struttura in ferro, ottone o “tipo ferro” finitura ferromicacea o comunque in colore grigio scuro.
- b) l'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione, non è ammesso quindi l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia;
- c) non dovranno essere del tipo a “cappottina”, ma ad un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile, con eccezione del caso di bucatura di facciata ad arco, dove la tenda sarà sagomata a “cappottina” sulla bucatura corrispondente.
devono essere riavvolgibili con movimento a rotazione (senza la presenza di bracci estensibili)
- e) il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, anche impermeabilizzato purchè non lucido, con colorazione in tinta unita bianco avorio
- f) è consentita l'apposizione della mantovana o appendice inferiore della tenda
- g) i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza minima dal marciapiede di cm 210. Aggetto massimo consentito cm. 130; lo sporto laterale rispetto alla cornice della vetrina non deve superare i cm 15. L'imposta della tenda non dovrà essere posizionata sopra il marcapiano o comunque interferire con gli elementi tipologici di facciata, e comunque non dovrà superare l'altezza di cm. 300.
- h) non sono consentite scritte o loghi di alcun tipo ne sulla tenda ne sulla mantovana

Gli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione di tende esistenti, comportano l'adeguamento alle caratteristiche descritte nel presente regolamento.

f) **Vetrine**

Nell'installazione di nuove vetrine o nella sistemazione di esistenti devono essere impiegati materiali e particolari costruttivi di tipo tradizionale rimuovendo i rivestimenti e i contorni privi di valore ambientale contrastanti con le caratteristiche dell'unità edilizia.

I materiali ammessi sono il cristallo, il ferro e l'acciaio con finitura di colore scuro nero, grigio o brunito

Non sono ammessi infissi in alluminio, PVC e legno.

E' consentita l'installazione in interno di tende poste a vetro, con avvolgimento a rullo, in colore bianco, qualora sia necessaria l'attenuazione dei raggi solari diretti in alcuni momenti della giornata.

g) **Bucature Commerciali**

Non sono ammesse modifiche alle bucatore, se non al fine di ricostituire il profilo della bucatore originaria, disegnata in base a documentazione storica comprovante la preesistenza.

Nelle manutenzioni dei prospetti in pietra o mattone faccia a vista che interessino precedenti interventi sulle bucatore, si raccomanda il ripristino della bucatore originaria, o, se non è possibile, si prescrive la ricucitura tra struttura muraria antica ed infisso mediante applicazione di intonaco sottomesso al filo murario e tinteggiato in colore chiaro non squillante. Laddove siano presenti cornici intonacate sporgenti rispetto al filo murario antico, esse avranno finitura ad arenino.

Il profilo del serramento finestrato di chiusura dovrà sagomarsi sulla forma della bucatore esistente, senza creazione di controtelai ulteriori o risagomature comunque realizzate.

L'imbotte (intesa come lo spessore murario a cornice della bucatura) deve essere rifinita ad intonaco o riquadrata con materiale lapideo quale ardesia o pietra di finale. E' espressamente vietato l'uso di altri materiali.

All'atto della richiesta devono essere prodotti elaborati grafici di progetto in scala adeguata e una documentazione fotografica dell'intero prospetto dell'edificio interessato.

h) **Sistemi di chiusura**

I soli sistemi di protezione ammessi sono i cristalli antisfondamento ed, a chiusura, i cancelli in ferro a maglie aperte di colore scuro nero o brunito ferromicaceo, descritti nelle TAVV. n° 9 e 10.

i) **Verde in vaso**

E' ammessa la collocazione su pubblica via di due tipologie di vaso porta fiori / piante, la cui collocazione è regolamentata secondo i criteri esposti nelle TAVV n° 28 e 29.

Sono individuati due vasi, da collocarsi uno appeso a parete ed uno appoggiato a terra in aderenza alla parete. Le tipologie e le essenze vegetali sono descritte precisamente nella TAV. n° 30

j) **Attrezzature precarie**

Le attrezzature precarie di cui è ammesso il posizionamento su pubblica via sono:

- a) rastrelliere per l'esposizione di generi ortofrutticoli (vedi TAVV. n° 4 e 5)
- b) basi e vasi per la rivendita di piante e fiori

Gli espositori dovranno avere forma semplice e lavorati artisticamente ed una altezza non superiore a cm.130, e realizzati in ferro, ghisa o legno.

Tutti gli elementi dovranno essere rimossi al momento della chiusura dell'esercizio commerciale, comprese le notti.

Sono ammessi ulteriormente i soli espositori di cartoline, realizzati con struttura metallica autoportante; essi dovranno preferibilmente essere collocati in aderenza alle vetrine o all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali in pietra e di elementi architettonici e di decoro della facciata. Non sono consentiti espositori appesi a strutture di facciata, con eccezione delle bacheche espositrici come descritte al precedente art. 6 b

Sono soggette alla presente normativa anche le agenzie bancarie. Gli eventuali spazi destinati al prelievo bancomat, qualora non assimilabili a quanto prescritto per necessità di immagine dell'azienda, devono essere ricavati all'interno della sagoma della bucatura senza fuoriuscire dal filo di facciata.

k) **Impianti di condizionamento**

Gli elementi esterni di ricambio aria devono essere posizionati, laddove esiste la possibilità su cavedi interni o comunque non sulla facciata principale. Nel caso non esista altra possibilità che la sistemazione sul fronte principale gli elementi devono essere sempre collocati nella parte alta della bucatura ed opportunamente schermati con lamiera microforata dello stesso colore del serramento

Art. 7 – Documentazione a corredo della richiesta di occupazione di suolo pubblico finalizzata alla realizzazione di strutture pertinenziali (dehors)

E' necessario allegare:

- elaborati in pianta, sezione e prospetto in scala 1.50, intesi a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano, nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, completo di quote e individuati i limiti della zona di occupazione (5 copie);
- relazione descrittiva, corredata di eventuali dettagli grafici e fotografici, fotomontaggi ecc., con indicazioni delle tipologie di arredo utilizzate, materiali e colori scelti sulla base del presente regolamento (n.2 copie) e l'indicazione dei numeri delle schede di regolamento a cui il progetto fa riferimento;

Art. 8 – Rinnovi

Nel caso di rinnovo dell'occupazione, gli arredi andranno adeguati ai sensi del presente regolamento, presentando idonea documentazione progettuale in allegato alla domanda.

Art. 9 – Manutenzione

Per garantire il decoro pubblico il concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone e obbligato alla pronta sostituzione in caso di deterioramento. Il concessionario è tenuto alla pulizia dello spazio concesso per la durata della concessione stessa.

Art. 10 – Norme transitorie

Tutte le situazioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e regolarmente installate previa autorizzazione, possono essere mantenute salvo casi di sostituzione.

Gli arredi abusivamente installati su suolo pubblico, devono essere rimossi, immediatamente e senza obbligo di preavviso, da parte dell'ente pubblico proprietario del suolo a mezzo di sue maestranze o ditte private, addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato, oppure direttamente negli stessi termini temporali dall'interessato.

Il materiale rimosso può essere con ordinanza del dirigente responsabile, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, dell'importo dei diritti e della imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 11 – Abrogazioni di disposizioni

Sono abrogate le sole norme di regolamento edilizio comunale in contrasto con il presente regolamento.

Art. 12 – Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione come disposto da